



CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida
DIREZIONE IV AREA - Settore Demanio e Patrimonio

AVVISO

OGGETTO: ISTANZE PER DILAZIONE DI PAGAMENTO Ex art. 18 - Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento – del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie vigente, approvato con delibera di consiglio comunale n. 64 del 30.09.2020 per i pagamenti dei **CANONI DI NATURA ENFITEUTICA ANNUALITÀ: 2015-2016-2017-2018-2019-2020 o AFFRANCAZIONI.**

Il Dirigente IV AREA - Settore Demanio e Patrimonio,
comunica che,

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 15.12.2020 è stato deliberato che **“è possibile per l'enfiteuta/livellario richiedere la dilazione del pagamento delle somme dovute, in analogia a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2020, sia in caso di affrancazione e sia per canoni enfiteutici non riscossi”**,
- l'istanza di dilazione, **da presentare su MODELLO - A allegato al presente avviso**, va inoltrata all'ufficio protocollo sito in Corso Vittorio Emanuele 94 o via PEC all'indirizzo demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it entro 30 giorni dalla data di notifica degli avvisi di pagamento dei CANONI DI NATURA ENFITEUTICA ANNUALITÀ: 2015-2016-2017-2018-2019-2020 o delle AFFRANCAZIONI.
- l'istanza sarà istruita dal servizio demanio e patrimonio, previa approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio 2021-2023, di cui la DGC n.222/2020 costituisce allegato sostanziale, in cui è stata confermata l'applicazione dell'art. 18 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie (approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2020) al caso delle entrate per canoni enfiteutici/affrancazioni,

Regolamento Generale Entrate Tributarie

Articolo 18 Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento (esteso al caso delle entrate per canoni enfiteutici/affrancazioni con DGC n.222/2020)

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, (...) in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

rate mensili minimo	rate mensili massimo	
fino ad € 100,00	Nessuna dilazione	
Da € 101,00 ad € 500,00	4	
Da € 501,00 ad € 3.000,00	5	12
Da € 3.001,00 ad € 6.000,00	13	24
Da € 6.001,00 ad € 20.000,00	25	36
Oltre € 20.000,00	37	72

IMPORTO DEBITO	PERSONE FISICHE / DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
fino ad € 60.000,00	semplice dichiarazione stato di temporanea difficoltà	
da €	valutazione della dichiarazione	

60.001,00	ISEE e dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari	valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell'impresa: - per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati : la certificazione relativa all'Indicatore della situazione reddituale (ISEE); - per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) : 1. il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa 2. copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
-----------	---	--

4. Per importi superiori ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00) la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque non oltre il limite massimo consentito al comma 3, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Il dirigente IV AREA
d.ssa Rosa Di Palma

INFORMATIVA PRIVACY

L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L'informativa estesa sarà consultabile sul sito internet dell'Ente:

<https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/>

Le finalità del trattamento L'Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall'interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:

- anagrafici ed identificativi;
- bancari;
- contatto;
- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.

Tali dati posso anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.

Le modalità del trattamento Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR (l'elenco è disponibile presso l'Ente), con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri o per l'assolvimento di un obbligo legale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia necessario per l'adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo.

Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è questo Comune che potrà essere contattato all'indirizzo mail: nicola.mitolo@comune.barletta.bt.it o indirizzo pec: nicola.mitolo@cert.comune.barletta.bt.it.

I responsabili del trattamento Il Responsabile della protezione dei dati è il Servizio Tributi del Comune di Barletta.

I diritti dell'interessato L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso ai dati (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16) diritto alla limitazione del trattamento (art.18), diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente.

La sicurezza L'Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o trasmessi.

Per presa visione

Firma del dichiarante: _____

C_A669 - C_A669 - 1 - 2020-12-17 - 0085917